

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2006

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici
e dei borghi antichi d'Italia

Presentata il 28 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel marzo del 2001, l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha patrocinato la formazione del « Club dei borghi più belli d'Italia », finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del grande patrimonio storico, artistico, paesaggistico e delle produzioni tipiche dei piccoli comuni. L'iniziativa ha riscosso un successo rilevante, in considerazione che più di novanta comuni hanno aderito al Club, ritenendo che tale scelta potesse proporre l'immagine del territorio locale all'interno del mercato del turismo di qualità, verso il quale, sempre di più, si sta orientando una vasta fascia di cittadini in cerca di uno stile di vita diverso da quello delle grandi metropoli italiane. Una conferma di tale orientamento si trova nel rapporto. La presente proposta di legge pertanto si inserisce all'interno delle considerazioni esposte prefiggendosi l'obiettivo di andare incontro alle tante sollecitazioni

che vengono dal territorio, dai cittadini, dalle numerose associazioni interessate alla salvaguardia del nostro patrimonio storico e urbanistico, nonché dalle stesse amministrazioni locali, finalizzate al sostegno di misure volte al recupero e alla valorizzazione dei centri urbani dei tanti borghi che arricchiscono il nostro Paese. In particolare, il testo della presente proposta di legge corrisponde a un progetto approvato con voto pressoché unanime in un testo unificato nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati (gli atti Camera nn. 5470, 5638 e 5891 e il corrispondente atto Senato n. 3566) e prevede all'articolo 1 opportune iniziative volte alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti storici ai quali assegnare il marchio di « borghi antichi d'Italia », strumento di riconoscimento e di tutela degli insediamenti urbani più qualificati sotto il profilo della

conservazione e del rispetto delle tipicità urbanistiche che li caratterizzano. Il riconoscimento del suddetto marchio comporta, per le rispettive amministrazioni comunali, la possibilità di accedere, ai sensi dell'articolo 2, al sostegno finanziario dello Stato per progetti di risanamento e di recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, nonché per le opere pubbliche o di interesse pubblico prioritariamente finalizzate al recupero, alla salvaguardia, al restauro delle aree pubbliche, alla cablatura e a ogni altro intervento volto all'eliminazione di elementi

architettonici e di arredo urbano in contrasto con le esigenze di riqualificazione e tutela dei luoghi interessati. L'articolo 2 reca, infine, le necessarie disposizioni finanziarie. In definitiva la proposta di legge si prefigge di favorire lo sviluppo di piccoli comuni che ospitano un patrimonio storico, artistico, paesaggistico, di cultura e tradizioni, ai fini di una valorizzazione anche turistica dei territori, in considerazione della valenza storica, sociale ed economica, nonché delle caratteristiche peculiari che i piccoli comuni rivestono per il nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riqualificazione urbana dei centri storici).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di « borghi antichi d'Italia ». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione nazionale dei comuni ita-

liani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2.

(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni interessati all'applicazione della presente legge ai sensi dell'articolo 1, fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino a un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui.

4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019170